



AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



La diagnosi come prerequisito per le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore

La diagnosi energetica a dieci anni dall'introduzione dell'obbligo

Webinar - 25 novembre 2025

**Marco Bassetti - ENEA - Laboratorio Efficienza Energetica nei Settori Economici
- DUEE SPS ESE**



Outline

- Le modalità di adempimento all' articolo 8, comma 3 del D. Lgs. 102/2014, per imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette «*imprese energivore*»)
- Le modalità di adempimento all' articolo 3, comma 8 del D. L. 131/2023 (DM 256/2024), per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette «*imprese energivore*»)
- Le modalità di adempimento al DM 541/2021, per le imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette «*imprese gasivore*»)
- Conclusioni

Impresa Energivora ai sensi del D. Lgs. 102/2014, articolo 8

L'articolo 8 del D. Lgs. 102/2014, rispettivamente al comma 1 e al comma 3, definisce quali sono i soggetti obbligati alla redazione della diagnosi energetica:

- le **grandi imprese**, (comma 1);
- le **imprese a forte consumo di energia**, (comma 3).

Impresa Energivora ai sensi del D. Lgs. 102/2014, articolo 8, comma 3

*Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a **dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.***

Tale decreto adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017.



Impresa Energivora ai sensi del D. Lgs. 102/2014, articolo 8, comma 3

Quali sono le imprese a forte consumo di energia, «*imprese energivore*», che beneficiano delle riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema, ai sensi dell' articolo 8, comma 3 del D. Lgs. 102/2014?

Le imprese con un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno, calcolato nel triennio (periodo di riferimento, N-4 – N-2) dove N è l'anno di fruizione dell' agevolazione, inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) (nell'anno N-1).



Impresa Energivora ai sensi del D. Lgs. 102/2014, articolo 8, comma 3

Che cosa deve fare l' «*impresa energivora*» ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. 102/2014?

- Deve caricare, entro il 22 dicembre dell'anno N (dove l'anno N è l'anno successivo a quello nel quale l'impresa è iscritta agli elenchi CSEA (N-1)), una diagnosi energetica in **corso di validità e conforme** all'Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 sul portale ENEA *Audit102*, anche se in possesso di una certificazione EN ISO 50001 (chiarimenti MISE 2018);
- deve effettuare un intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi energetica e la successiva o in alternativa implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001 (D. Lgs. 73/2020).

Impresa Energivora ai sensi del D. Lgs. 102/2014, articolo 8, comma 3

L'ENEA rispetto all' articolo 8 comma 3 del D. Lgs. 102/2014 svolge i controlli per verificare (articolo 6 del D. Lgs. 102/2014):

- la **validità** e la **conformità** delle diagnosi energetiche obbligatorie in seguito all'inserimento nell'elenco CSEA;
- l' **esecuzione di un intervento di efficienza energetica** tra quelli proposti nella diagnosi energetica nell' intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi energetica e la successiva o l'implementazione di un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001.



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

L'articolo 3 del D. L. 131/2023 (convertito in Legge dalla Legge 169/2023) riforma il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022.

Il DM 256/2024 del 10 luglio 2024 disciplina:

- le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l'assolvimento degli obblighi dell'articolo 3, commi 5, 6 e 8, del D. L. 131/2023 da parte delle imprese energivore;
- lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3.

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

All'articolo 3 della Legge 169/2023 è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022.

Il DM 256/2024 disciplina le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8, della legge 169/2023 da parte delle imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3.



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Quali sono le imprese a forte consumo di energia elettrica, «*imprese energivore*», che beneficiano delle riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema, ai sensi dell' articolo 3 del D. L. 131/2023?

Le imprese, con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh nell' **anno precedente** alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Che cosa deve fare l' «*impresa energivora*» ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del D. L. 131/2023?

- Deve caricare una diagnosi energetica in corso di validità e conforme all' Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014, sul portale ENEA *Audit102*, **prima dell'iscrizione all'Elenco delle «*imprese Energivore*»**;
- deve adottare almeno una delle seguenti tre misure, le cosiddette «*green conditionalities*»:
 - a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

- b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

- c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

L'ENEA verifica la **validità e la conformità** delle diagnosi energetiche di accesso al meccanismo e coordina i controlli relativi alle tre «*green conditionalities*».

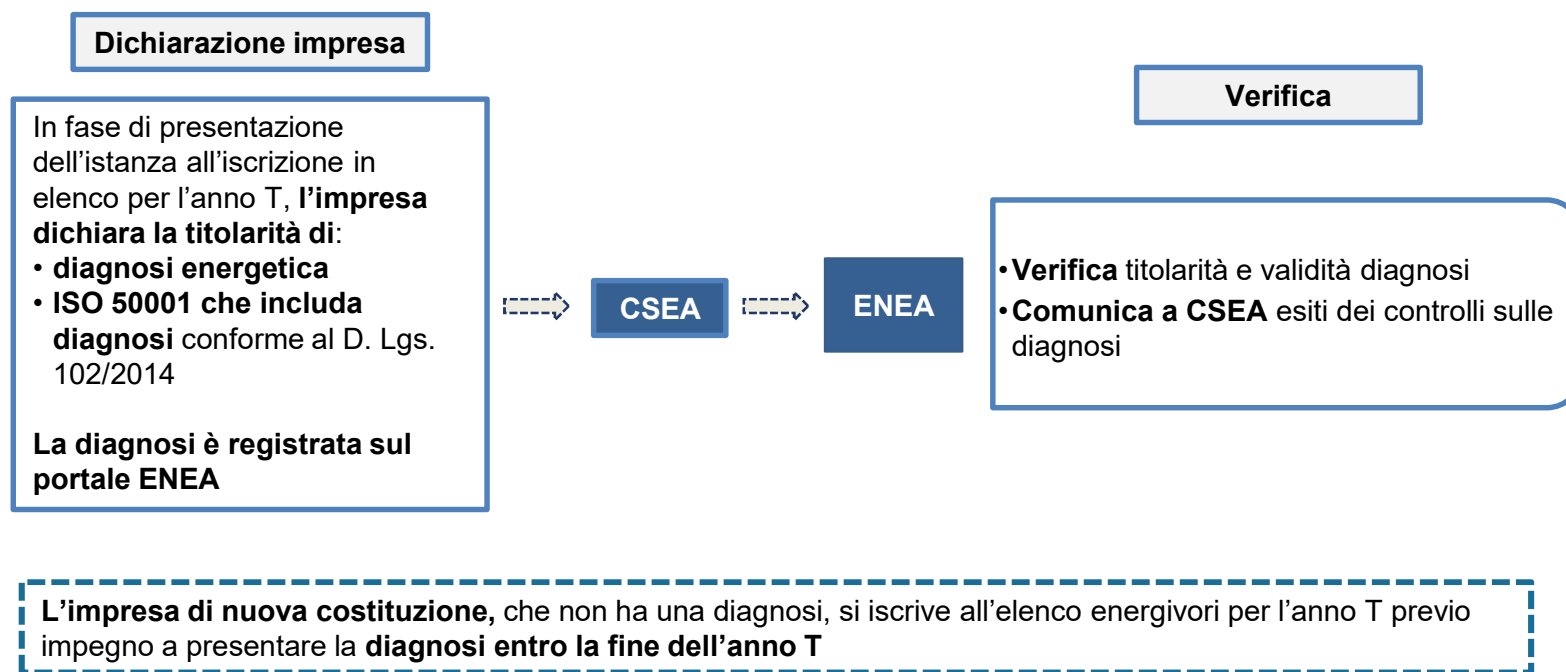
Le modalità di adempimento per la «*green conditionality*» a), di stretta competenza ENEA, sono riportate all'articolo 4 del DM 256/2024 e nelle linee guida ENEA pubblicate nel ottobre 2024, in particolare:

- Nell'anno di agevolazione, l'impresa deve effettuare 1/3 dell'investimento per interventi con tempo di ritorno semplice inferiore o pari a 3 anni;
- Nei due anni successivi a quello di agevolazione, l'impresa deve effettuare i restanti 2/3 dell'investimento.



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Anno T = anno di fruizione delle agevolazioni



La diagnosi come prerequisito per le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore
Webinar – 25 novembre 2025

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

L'impresa energivora, entro il **31 dicembre dell'anno T**, dichiara le modalità con cui ottempera alle *condizioni green* con riferimento all'anno T.

Interventi di efficienza energetica

Attua, entro anno T+1, interventi delle diagnosi aventi:

- ✓ payback semplice non superiore a 3 anni
- ✓ costo non superiore all'agevolazione di 1 anno

Presenta a ENEA dichiarazione su effettuazione degli interventi effettuati

Copertura fabbisogno con RES

Copre il 30% del proprio fabbisogno dell'anno T (o il 50% nel caso di maggiorazione dell'agevolazione) con: autoproduzione in sito, GO o PPA

Aderisce al sistema di certificazione della percentuale di RES di cui all'art. 9 del DM 224/2023

Presenta al GSE dichiarazione su ottemperanza all'obbligo

Interventi di riduzione GHG

Investe, entro anno T+2, almeno il 50% dell'agevolazione dell'anno T in progetti che comportano riduzione GHG al di sotto del più basso tra:

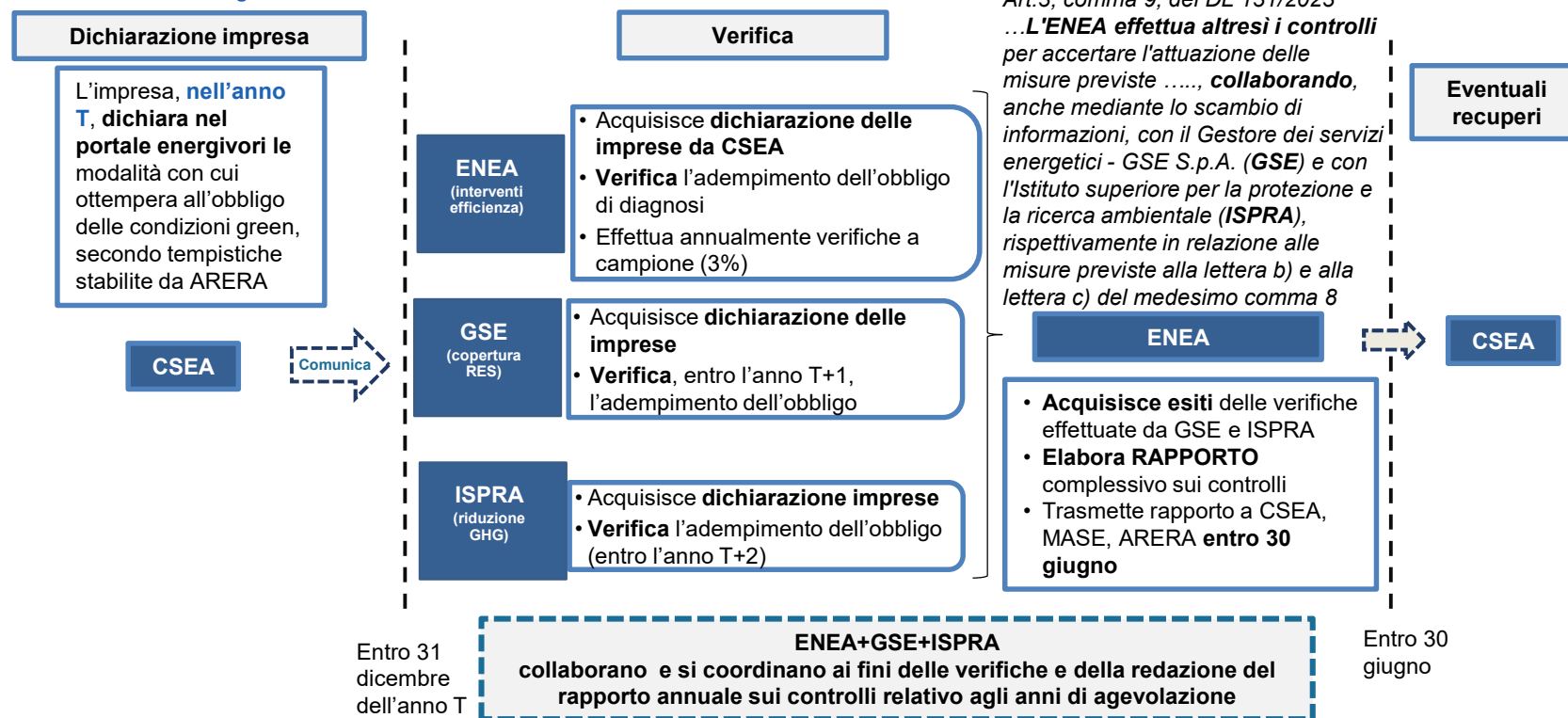
- ✓ 90% del parametro di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS
 - ✓ emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati
- l'elenco di esecuzione della Commissione 2021/447 per il prodotto rilevante.

Presenta a ISPRA, entro il 31 dicembre dell'anno T+2, relazione asseverata del verificatore delle emissioni



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Anno T = anno di fruizione delle agevolazioni



La diagnosi come prerequisito per le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore
 Webinar – 25 novembre 2025

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Anno di competenza	Anno scadenza	Data scadenza	Attore	Azione	Riferimento
n	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n	Circolare CSEA
n+1	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura portale iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n+1	Circolare CSEA
n	n	31 dicembre	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della diagnosi energetica da parte delle imprese neocostituite e non precedentemente soggette ad obbligo	D.M. 256/2024 - Art. 3
n	n	31 dicembre	Impresa	Termine ultimo per la scelta della <i>green conditionality</i> per l'anno n su portale CSEA	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n	31 dicembre	Impresa	Termine per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico per un valore pari a 1/3 dell'investimento complessivo relativo all'anno n, per le imprese neocostituite o non precedentemente soggette ad obbligo tale termine viene traslato all'anno n+1	D.M. 256/2024 - Art. 4
n	n+1	31 gennaio	CSEA	Trasmette ad ENEA, ISPRA e GSE l'elenco definitivo energivori per anno con indicazione della <i>green conditionality</i> scelta	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL



La diagnosi come prerequisito per le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore
Webinar – 25 novembre 2025

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Anno di competenza	Anno scadenza	Data scadenza	Attore	Azione	Riferimento
n	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n	Circolare CSEA
n	n+1	31 gennaio	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (esecuzione degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza 2024	Linee Guida ENEA
n	n	30 aprile	CSEA	Comunica ad ENEA l'elenco imprese che hanno fatto domanda di agevolazione per l'anno n	Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di presenza della diagnosi su portale Audit102 relativa all'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7 Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n+1	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche documentali di conformità eseguite sul 3% delle diagnosi energetiche utili all'agevolazione per l'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7 Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n+1	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (esecuzione degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7 Delibera ARERA N. 378/2024/R/EEL
n	n+2	31 dicembre	Impresa	Termine per il completamento degli interventi di efficientamento energetico individuati per l'anno di agevolazione n	D.M. 256/2024 - Art. 4



La diagnosi come prerequisito per le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore
Webinar – 25 novembre 2025

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Anno di competenza	Anno scadenza	Data scadenza	Attore	Azione	Riferimento
n	n	Vedi circolari CSEA	CSEA	Apertura/chiusura Sessione suppletiva iscrizione elenco Energivori per l'anno di competenza n	Circolare CSEA
n	n+3	31 gennaio	Impresa	Termine ultimo per la presentazione su portale ENEA della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (completamento degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza n	Linee Guida ENEA
n	n+3	30 giugno	ENEA	Comunica a CSEA l'esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui all'art 4 del D.M. 256/2024 (completamento degli interventi previsti in diagnosi/rispetto delle <i>green conditionalities</i>) per l'anno di competenza n	D.M. 256/2024 - Art. 7



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

Si sottolinea che:

- l'incentivo è diretto alla singola «impresa energivora»;
- la singola «*impresa energivora multisito*» può avvalersi del principio della clusterizzazione (UNI CEI EN 16247 – 3:2022) in modo da effettuare la diagnosi energetica solo su un campione rappresentativo di siti;
- nel caso del DM 256/2024 la clusterizzazione è a livello di singola impresa multisito (di partita IVA) e non di gruppo come nel caso dell' articolo 8 del D. Lgs. 102/2014;



Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

- l'impresa certificata secondo un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001, deve caricare sul portale ENEA Audit102 la diagnosi energetica elaborata nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma ISO 50001;
- gli interventi di efficienza energetica devono essere effettuati nei siti oggetto di diagnosi energetica, secondo quanto richiesto del DM 256/2024, con le modalità descritte nelle *Linee Guida* ENEA;

Impresa Energivora ai sensi del D. L. 131/2023, articolo 3, comma 8 (DM 256/2024)

- l'impresa che si avvale della «*green conditionalities*» b) o c), di competenza rispettivamente di GSE ed ISPRA, deve in ogni caso effettuare un intervento di efficienza energetica tra quelli proposti nella diagnosi energetica nell' intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva o in alternativa implementare un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001, l'intervento di efficienza energetica deve essere effettuato su ogni sito oggetto di diagnosi energetica.

Tale adempimento rientra negli obblighi dell'articolo 8, comma 3 del D. Lgs. 102/2014 (ancora in vigore) e non tra gli adempimenti dell' articolo 3, comma 8 del D. L. 131/2023.

Impresa Gasivora ai sensi del DM 541/2021

Il DM 541/2021 ha la finalità di definire un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.



Impresa Gasivora ai sensi del DM 541/2021

Quali sono le imprese a forte consumo di gas naturale, «*imprese gasivore*», che beneficiano delle riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema, ai sensi del DM 541/2021?

Le imprese con un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno), calcolato nel triennio (periodo di riferimento, n-4 – n-2) dove n è l'anno di fruizione dell' agevolazione, inserite negli elenchi di volta in volta pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) (n-1).

Impresa Gasivora ai sensi del DM 541/2021

Che cosa deve fare l' «*impresa gasivora*», ai sensi del DM 541/2021?

- Deve caricare una diagnosi energetica in corso di validità e conforme all' Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014 sul portale ENEA *Audit102*, **prima dell'iscrizione all'Elenco delle «*imprese Gasivore*»** (FAQ_Gasivori_13-04_2023, FAQ tecniche n. 1);
- deve dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'intervento stesso.



Impresa Gasivora ai sensi del DM 541/2021

Si sottolinea che:

- l'incentivo è diretto alla singola «impresa gasivora»;
- la singola «*impresa gasivora multisito*» può avvalersi del principio della clusterizzazione (UNI CEI EN 16247 – 3:2022) in modo da effettuare la diagnosi energetica solo su un campione rappresentativo di siti;
- anche nel caso del DM 541/2021 la clusterizzazione è a livello di singola impresa multisito (di partita IVA) e non di gruppo come nel caso dell' articolo 8 del D. Lgs. 102/2014;



Impresa Gasivora ai sensi del DM 541/2021

- l'impresa certificata secondo un Sistema di Gestione dell'Energia EN ISO 50001, deve caricare sul portale ENEA *Audit102* la diagnosi energetica elaborata nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma ISO 50001.



Conclusioni

In conclusione, abbiamo visto:

- le modalità di accesso, da parte delle imprese a forte consumo di energia e gas naturale, ai benefici per la riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema, ai sensi rispettivamente del D. Lgs. 102/2014 articolo 8, comma 3; del D. L. 131/2023 articolo 3, comma 8 e del DM 541/2021;
- cosa devono fare le cosiddette *imprese energivore* e *gasivore* per ottenere gli incentivi e rimanere iscritte negli elenchi pubblicati dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA): in particolare si sottolinea il fatto che se una impresa è contestualmente *energivora* e *gasivora* è sufficiente che realizzi uno degli interventi di efficienza energetica, per ottemperare ad entrambi i decreti di agevolazione (FAQ_Gasivori_13-04_2023, FAQ procedurale n.3).

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA

ENEA

Marco Bassetti
marco.bassetti@enea.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

diagnosienergetica@enea.it – audit102.assistenzaportale@enea.it

www.enea.it

www.energiaenergetica.enea.it/

<https://audit102.enea.it/>

ENEA